

Rep.



**IL TRIBUNALE DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Albano, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27591 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2013, vertente

**TRA**

\_\_\_\_\_ nato in Pakistan, il \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Precenzano

- ricorrente -

**E**

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- convenuto contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; riconoscimento della protezione internazionale.

**Fatto e diritto**

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 22 febbraio 2013 e notificato il 5 aprile 2013, con il quale la Commissione Territoriale di Roma gli ha negato lo status di rifugiato e forme complementari di protezione.

L'\_\_\_\_\_ ha proposto tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 35 della legge 25/08 deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza a causa del proprio orientamento sessuale.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese";

Deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);

E' altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad

un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro” (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale, ha dichiarato che era originario del Punjab, originariamente di religione sunnita; che si era convertito alla religione sciita insieme al suo fratello maggiore; che era stato aggredito e picchiato dai parenti sunniti che appartenevano al gruppo “Lashkar – e Jhangvi” che perseguitava le minoranze religiose; che era fuggito dal paese perché lo avevano anche minacciato di morte; che dopo il suo arrivo in Italia aveva saputo che suo fratello era stato ucciso.

Le dichiarazioni del ricorrente, del tutto credibili e coerenti, trovano riscontro nella situazione del paese ed hanno trovato adeguato riscontro nel corso del giudizio attraverso la documentazione prodotta. La documentazione medica attesta l'esistenza degli esiti delle lesioni conseguenti all'aggressione subita. Lo psicologo che segue il ricorrente dal novembre 2012 attesta che lo stesso segue il gruppo di mutuo aiuto per i rifugiati, che presenta un disturbo post-traumatico da stress cronico legato all'esperienza vissuta e che ha avuto un vero e proprio crollo quando nel dicembre 2012 ha appreso dell'omicidio del fratello. Il ricorrente ha anche prodotto una dichiarazione originale giurata proveniente dalla moschea sciita del suo paese (ha depositato anche copia della ricevuta di spedizione del pacco che la conteneva) che conferma i fatti dallo stesso riportati.

Il rapporto di Amnesty International del 2013 evidenzia che Le minoranze religiose sono state vittime di persecuzioni e attacchi, con uccisioni mirate da parte di gruppi armati e leader religiosi che incitavano alla violenza contro di loro: “I talebani pakistani, Lashkar-e-Jhangvi, l'Esercito di liberazione del Balucistan e altri gruppi armati hanno preso

di mira le forze di sicurezza e i civili, compresi membri di minoranze religiose, operatori umanitari, attivisti e giornalisti. Hanno compiuto attacchi indiscriminati utilizzando ordigni esplosivi rudimentali e attacchi dinamitardi suicidi. ... Lashkar-e-Jhangvi ha rivendicato la responsabilità dell'uccisione avvenuta con le modalità di un'esecuzione di almeno 14 persone, durante un attacco a un autobus che trasportava pellegrini musulmani sciiti in viaggio da Quetta all'Iran, il 28 giugno. Il gruppo si è reso responsabile di almeno otto attacchi in tutto il Pakistan, costati la vita a 49 persone. ... Ahmadi, indu e cristiani hanno continuato a rischiare di subire violenze e intimidazioni a causa del loro credo religioso. Sono stati almeno 79 gli attentati contro i musulmani sciiti, i più colpiti tra tutti i gruppi religiosi presenti nel paese. Gli episodi in cui singoli individui hanno cercato di invocare leggi sulla blasfemia dalla definizione vaga hanno coinvolto in modo sproporzionato le minoranze religiose. Nella regione settentrionale di Gilgit-Baltistan ci sono state violenze settarie senza precedenti. Le autorità non sono state in alcun modo in grado di assicurare alla giustizia i responsabili di oltre 70 uccisioni avvenute ad aprile, a seguito di scontri tra comunità musulmane sunnite e sciite. Il 4 luglio, nella città di Channigoth, nella provincia del Punjab, una folla ha linciato un uomo senzatetto, che si trovava trattenuto in una stazione di polizia e ne ha poi bruciato il corpo, pare perché accusato di aver bruciato una copia del Corano. ... Le autorità hanno permesso a gruppi religiosi di impedire agli ahmadi di entrare nei luoghi di culto. Il 3 dicembre, nel cimitero di Lahore, sono state profanate le tombe di oltre 100 ahmadi. Lo stato non ha provveduto a proteggere la comunità sciita di Hazara, nel Balucistan, dagli attacchi di gruppi armati che durante l'anno hanno provocato la morte di almeno 84 persone, nonostante una pesante presenza militare nella provincia.”



La stampa internazionale riporta di continui attacchi alla minoranza religiosa sciita in Pakistan. Si sono fatti sempre più frequenti in Pakistan gli scontri tra sunniti e sciiti. Questi ultimi rappresentano circa il 20% della popolazione e nel 2013 hanno contato circa 400 di vittime.

E' di pochi giorni fa la notizia di ventidue pellegrini sciiti rimasti uccisi e una ventina feriti in un attentato nel sud ovest del Pakistan.

Un attentato simile si era già verificato il primo gennaio con due morti, sempre pellegrini sciiti, sempre in Beluchistan.

Stante la situazione come sopra illustrata, è del tutto verosimile che il ricorrente, i cui parenti fanno parte di un gruppo estremista sunnita ed hanno saputo della sua conversione, possa correre il rischio effettivo di subire persecuzioni e danni alla propria incolumità a causa di ciò e non abbia, quindi, fiducia nella protezione delle autorità del paese a ciò preposte.

Ricorrono i presupposti, pertanto, per attribuire al ricorrente lo status di rifugiato.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.


#### **P.Q.M.**

in accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,  
riconosce al sig \_\_\_\_\_ nato in Pakistan, il \_\_\_\_\_ lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. Del D.Lgs n. 251/07;  
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.



Così deciso in Roma il 27 gennaio 2014

Il Giudice



V.to Depositato in Cancelleria  
oggi 29/01/2014

IL CA' DI LIERE  
Dott.ssa Gabriella Fatale

